

AERANTI-CORALLO

Le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet

**AUDIZIONE INFORMALE
DAVANTI LA COMMISSIONE IX
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

**_*_*_*_*_

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della
direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle
comunicazioni elettroniche (rifusione)**

Atto n. 289

5 OTTOBRE 2021

Aeranti-Corallo rappresenta, tra l'altro, i seguenti soggetti per i quali trova applicazione la normativa di cui al Codice delle comunicazioni elettroniche:

a) Soggetti che, a seguito del passaggio alla tecnologia di trasmissione televisiva digitale terrestre di seconda generazione, svolgeranno l'attività di operatore di rete locale;

b) Società consortili per lo svolgimento dell'attività di operatore di rete per la radiofonia digitale terrestre in ambito locale;

c) Imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale operanti in tecnica analogica in virtù di concessione ministeriale (con riferimento alle quali trovano applicazione, ai sensi dell'art. 28, comma 8 dell'attuale TUSMAR e dell'art. 28, comma 7 dello schema di decreto legislativo relativo al nuovo TUSMAR le norme del Codice delle comunicazioni

elettroniche ai fini della realizzazione degli impianti di diffusione e di collegamento e delle relative infrastrutture);

d) Fornitori di servizi di media audiovisivi e fornitori di servizi di media radiofonici, in ambito locale, che esercitano impianti di collegamento tra i propri studi di trasmissione e i multiplex degli operatori di rete.

In questo contesto, evidenziamo l'importanza che i diritti amministrativi di cui all'art.1 dell'allegato n. 10 dello schema di decreto legislativo e i contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze previsti dall'art. 42, comma 6 dello schema di decreto legislativo, dovuti dalle imprese che svolgeranno l'attività di operatore di rete locale, sia per la televisione digitale terrestre (con trasmissioni in tecnologia MPEG4 o DVB-T2), sia per la radiofonia digitale terrestre (con trasmissioni in tecnologia Dab+), non costituiscano una barriera per lo svolgimento di tale attività.

Occorre, infatti, considerare che laddove costituissero, invece, una barriera di accesso, i fornitori di servizi di media audiovisivi e i fornitori di servizi di media radiofonici, in ambito locale, non potrebbero disporre di reti per diffondere i propri contenuti, con evidenti conseguenze sul pluralismo e sulla concorrenza.

Chiediamo, pertanto, che i diritti amministrativi di cui all'art. 1, dell'allegato n.10 e i contributi di cui all'art. 42, comma 6 dovuti dagli operatori di rete locali per le trasmissioni digitali terrestri televisive e radiofoniche vengano ridotti significativamente.

Proponiamo, inoltre, che, stante il riassetto del settore televisivo attualmente in corso, gli operatori di rete televisivi locali vengano esentati, per i primi dieci anni di attività, dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per l'uso delle frequenze.

Al riguardo, evidenziamo che la delibera Agcom n.664/09/CONS e successive modificazioni prevede (art.12, comma 9) che, in applicazione dell'art. 3, comma 24 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per i primi dieci anni di attività, gli operatori di rete radiofonici nazionali o locali siano esentati dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per l'uso delle frequenze.

Per quanto riguarda, infine, le procedure di realizzazione degli impianti di diffusione e di collegamento degli operatori di rete televisivi e radiofonici e dei concessionari radiofonici analogici, nonché degli impianti di collegamento dei fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici utilizzati per trasferire il segnale di trasmissione ai multiplex degli operatori di rete, chiediamo che trovino applicazione le procedure semplificate di cui all'art. 45 dello schema di provvedimento.